

più tardi ancora separata per Lugano e Mendrisio. Mendrisio ebbe 495. Lugano 3255 *staria* di sale al prezzo di 3 libbre lo *stario*. Gli *incantatores* prelevavano per la loro prestazione un supplemento chiamato *conductura*, che ammontava a 35 soldi per sacco di 10 *staria*<sup>126</sup>). Anche qui, come per le imposte, la *comunitas* ripartiva il quantitativo totale fra i diversi comuni<sup>127</sup>).

4. Appunto dall'amministrazione dei diversi tributi e imposte risulta chiaramente come ancora allora un sistema di funzionari statali venne istituito soltanto fin dove era assolutamente necessario. Dove era possibile, l'esecuzione di tutti i compiti pubblici veniva rimessa ai singoli comuni. Ma questo presentava un pericolo. La coscienza pubblica guardava quasi esclusivamente il comune e non la valle. Per il singolo uomo il *comune loci* era molto più importante della *comunitas vallis*. Fino al 1402, cioè fin quando la sovranità statale venne rappresentata mediante la città di Como, le tendenze separatiste locali non osarono manifestarsi, poichè la città era abbastanza forte per soffocarle. Ma le comunità di Lugano e Mendrisio, ora fondate, erano organismi a cui mancava la possibilità, in caso di bisogno, di imporsi con la forza. Appunto a causa del fatto che durante secoli i singoli comuni erano stati direttamente sog-

spectabilium comitum de Rusconibus levare teneantur a gabella ipsa staria 2 sallis... et ulterius quod incantator dicte gabelle possit... posterum suum deputare et tenere in illa terra vel loco comitum predictorum, de quo vel quia melius sibi videbitur... aut homines predicti levare teneantur staria 3 sallis, quo casu dictus incantator posterum in terris premissis tenere non possit. — 1426 feb. 2 (Lit. dur. 636) Differenza tra i gabellieri del sale e gli uomini di Val Lugano... per la leva del sale, ogni tre mesi dalla gabella di Como.

<sup>126</sup>) Da principio la quantità distribuita per tutto il Sottoceneri (comune et homines Vallis Lugani et aliarum plebium et vallium, terrarum et locorum qui et que teneantur per comites dei Rusconibus) 2000 *staria* (Barrera 119). — Nel 1436 già 2500 *staria* (Revelli III 159), intorno al 1460 erano 3750 *staria*. — Lugano 1465 agosto 11 (BA 237. 247 e caneparia di Lugano) Franciscus Sfortia al comunitatem atque dilectos nostros vallis Lugani incolas. Egli esaudisce la supplicatio: quod nonnulli in valle ipsa ausu proprio et contra mentem nostram divertere studuerunt solitam taxe salis conductionem que est sextariorum 3255 omni anno, pretium quod est libr. 3 pro quolibet stario et distributionem illis ascriptam... in deteriore conditionem... contra consuetos modos, come erano in vigore al tempo di Filippo Maria e di Aloysius de Sancto Severino. I distributori avevano da 8 anni arbitrariamente accresciuto la tassa. Ora devono di nuovo entrare in vigore i capitula per nos dicte comunitati seu hominibus de anno 1450 sive 1451 concessa. Sono vietate innovazioni et precipue illam que fit in retentione expensarum conducte salis, cuius expensarum retentio est sol. 36 imp. pro sacco ad computum sextariorum 10 sallis singulo sacco. — Mendrisio: 1469 aprile 12 (BA 247) Galeazzo Maria Sforza, comune et homines burgi Mendrixii et plebis Balerni cum pertinentiis suis hanno respectu contributionis salis similem conditionem cum camera nostra qualem habent comunitas et homines vallis nostre Lugani, cum sal levarent simul licet postea ipsi de Mendrixii et plebe Balerni seperati fuerint a dicta comunitate anche la medesima *conductura*, cioè sol. 36, den. 6 pro quolibet sacco stariorum 10 sallis. V. anche n. 115 (1472), e doc. 63 II No. 7.

<sup>127</sup>) V. § 14 n. 76.

getti all'amministrazione della città, non s'era potuto formare un sentimento di unione tra essi. La nuova comunità era una creazione artificiale di un rinato feudalesimo e non aveva avuto uno sviluppo organico. Il capitano di Lugano e il podestà di Mendrisio non solo erano impotenti, con un paio d'uomini a disposizione, di fronte a disordini di una certa gravità, ma perfino erano spesso incapaci di arrestare un delinquente che fosse sostenuto dal suo villaggio: e gli ufficiali di valle indigni ancora meno potevano arrischiare di agire energicamente<sup>128</sup>). La comunità non possedeva quindi nessuna forza; ci si poteva appoggiare soltanto sui propri amici e partigiani. In realtà quindi la creazione delle valli autonome non significa una più rigida organizzazione del paese, come si potrebbe supporre a prima vista, ma una dissoluzione in partiti politici e cricche, un disordine che il capitano, cambiato per lo più ogni due anni, era incapace di dominare, già per il fatto che in questo periodo di tempo egli non era in grado di formarsi una chiara conoscenza giuridica e politica della situazione.

Poichè il sentimento politico, prescindendo da contrasti puramente personali o da rivalità tra famiglie, era anzitutto di natura strettamente locale, si comprende come dappertutto si manifestavano correnti aventi lo scopo di staccare singoli comuni dall'insieme della comunità, di porli direttamente sotto la più alta autorità e di estendere, secondo la possibilità, le competenze dei loro ufficiali.

L'occasione per tali procedimenti non mancava di certo, perchè durante tutto il Quattrocento un signore subentrava a un'altro<sup>129</sup>). Egli si acquistava il potere per lo più concedendo privilegi a quei luoghi che per la loro posizione o la loro grandezza, erano d'importanza militare o politica. Così ebbero origine le *terrae privilegiatae*, generalmente come risultato di un particolarismo meschino che venne favorito da una politica poco avveduta. I privilegi concernevano da un lato maggiori competenze dei giudici locali, eventualmente una completa liberazione della giurisdizione della comunità e con ciò anche dai contributi alla sua organizzazione, e dall'altro lato un accordo con l'amministrazione ducale o signorile per il pagamento separato delle imposte o dei tributi, la loro determinazione in somme fisse, riduzione o dispensa per un periodo determinato o indeterminato, poi esenzioni daziarie e ogni sorta di favori speciali, e anche la concessione di stemmi e sigilli.

La più importante e la più libera tra queste terre privilegiate era

<sup>128</sup>) Per es. § 16 n. 30 (1478) e § 17 n. 71.

<sup>129</sup>) Per la storia feudale v. § 17.

Morcote, probabilmente anche la più antica. Comprovato già molto presto, nell'epoca comasca esso compare come *burgus* e in una situazione privilegiata <sup>130</sup>). Forse una certa autonomia ebbe origine già nel Trecento, poichè se le autorità milanesi tentarono, nella quaresima del 1393, di ottenere una consegna di pesce per il mercato cittadino, ciò si spiega solo se il borgo faceva altre prestazioni a Milano ma non a Como <sup>131</sup>). Morcote non ha mai contribuito alle strade statali della regione comasca <sup>132</sup>). Era anche staccato dal Luganese comasco, con lo sguardo rivolto a Milano, e certamente non senza una ragione ancora nei tempi moderni Porto Ceresio si chiamava Porto di Morcote <sup>133</sup>). Il traffico con la capitale lombarda era verosimilmente sempre attivo. La posizione che domina il lago dalle due parti fece sì che al di sopra del borgo sorgesse un saldo castello, della cui antichità e storia però sappiamo ben poco <sup>134</sup>). Quando Filippo Maria Visconti si accinse a occupare il Luganese, una delle sue prime misure fu la concessione di un privilegio per Morcote, sia che con ciò egli volesse creare dal nuovo una posizione privilegiata, sia che volesse riconoscere e riconfermare una già esistente. Il suo atto dell'8 dicembre 1412 è in ogni caso il più antico che venga prodotto <sup>135</sup>). In seguito non si aggiunse nulla di sostanzialmente nuovo, tranne forse nel 1450, quando Francesco Sforza dovette ricorrere ancora a degli aiuti. Il suo privilegio del 7 aprile è l'unico redatto in tutti i particolari che ci sia rimasto:

<sup>130</sup>) *Burgus* v. § 12, specialmente n. 12. — Si è tuttavia lavorato di fantasia intorno all'importanza e alla grandezza di Morcote nel medioevo. — Si è detto che Morcote avrebbe contato 4000 abitanti, divisi in 3 quartieri, fino alla peste del 1432 ecc., v. per es. Racc. III 391 (Santo Monti). Tutto ciò però si basa su un romanzo del Caccia!

<sup>131</sup>) Condanna a una multa da parte del *iudex victualium* milanese il 1393 marzo 20. Supplica del comune et homines loci de Morcote, perchè obbligati a far le consegne al mercato di Como. Condono della multa il 1395 maggio 13 v. MHP XVI 468 e Boll. stor. V 46.

<sup>132</sup>) Nell'elenco del 1335 (CT pag. 208 sgg.) manca una centena in corrispondenza a questa regione, anche nell'elenco posteriore mancano Morcote, Vicomorcote, Carona (v. § 14 n. 67). Il privilegio del 1458 marzo 29 per Carona concede: 4. privilegio di refattione de ponti e strade... oltre e fuori il suo territorio... per il che esso deve essere nell'istesso grado e stato come per avante, conforme sono quelli di Morcote e Vicomorcote.

<sup>133</sup>) Così ancora Carlo Amoretti (1740-1816): Viaggio da Milano ai tre laghi.

<sup>134</sup>) Secondo Ballarini 301 esso sorse già intorno al 1100. Ma nei documenti appare soltanto nel 1416, v. doc. 47. — V. inoltre Boll. stor. XIV 24, 77, 110, segg., per l'importanza v. Per. II 258 sgg. IV 104. — v. anche n. 175. — Dal romanzo del Caccia deriva pure la presentazione dei Palerari come signori di Morcote e la favola di un soggiorno del Barbarossa nel 1176 etc.

<sup>135</sup>) Menzionato soltanto in privilegi ulteriori, per es. nella conferma da parte confederata del 1596, e anche 1450 aprile 7, dove i capituli presentati a Francesco Sforza vengono designati come confirmato dal *socer et pater vester, et etiam per olim capitaneos et defensores libertatis Mediolani*.

direttamente o indirettamente a esso risalgono le conferme ulteriori<sup>136</sup>). Il villaggio di Vico Morcote era pure unito al borgo, e inoltre alcune piccole sedi di pescatori alla riva del lago, la più importante delle quali era Carabbietta che più tardi si rese autonoma<sup>137</sup>). Questa comunità riunita deggeva da tempi immemorabili come capo un podestà che nel Quattrocento giudicava in materia civile fino a un limite di 50 libbre e in cause criminali fino a 12 libbre: ciò vuol dire certamente che egli poteva infliggere multe fino a questa somma<sup>138</sup>). Il comune non possedeva l'alta giurisdizione criminale (giustizia di sangue); verosimilmente, in questo campo, esso era direttamente soggetto alla corte criminale di Milano, poichè esso si era completamente emancipato dalla giurisdizione del capitano e degli altri ufficiali della valle di Lugano, come anche di quelli della città di Como<sup>139</sup>). Anche per ogni altro rispetto questa piccola comunità godeva autonomie sotto Milano. Per tutte le imposte e tributi essa pagava, nella prima metà del secolo, una somma globale di 100 fiorini, che più tardi furono ridotti alla metà: in cambio si aggiunsero 60 fiorini di *subsidia* e 37 ½ fiorini di tasse di pesca. Ma sempre Morcote potè pagare le sue imposte in somme fisse il dì di San Giovanni e a Natale ed era perciò non solo esentato da tutte le impo-

<sup>136</sup>) Pubblicato: Boll. stor. II 78. Contenuto v. n. sg. — Il privilegio di Roberto Sanseverino del 1481 genn. 8 (Boll. stor. II 101) è una conferma di quello di Galeazzo Maria Sforza, del 1468 marzo 24, che si richiama a sua volta a quello di Filippo Maria Visconti, rinnovato da Francesco Sforza, inoltre al decreto di Bernabò Sanseverino del 1462 (v. n. 140). — Anche Beatrice Sforza conferma nel 1495 maggio 10 solo quello del 1468; Luigi XII di Francia, nel 1504 conferma gli antichi privilegi in generale (Boll. stor. II 126), così pure i sindacatori confederati nel 1513 marzo 2 (Boll. stor. II 148). Il Per. I 219 menziona ancora privilegi dei fratelli Sanseverino del 1452 marzo 16, di Ascanio Maria Sforza del 1483 sett. 6, ambedue mancanti a Morcote.

<sup>137</sup>) Già nell'elenco delle misure 1335 (CT pag. 199) appare solo Morcote. — *Comunitas et homines de Morcote et Vicomorcode lacus nostri Lugani* v. per es. 1513 marzo 2 (Boll. stor. II 148), anche il 1423 nov. 24 (Motta) ecc. La Casaccia e Carabbietta appartenevano ecclesiasticamente a Morcote, v. Mon. 1922 pag. 168 e Racc. III pag. 394. Per la pesca di quelli di Morcote nel golfo di Agno v. per es. § 7 n. 3 e § 8 n. 30. — Più tardi Carabbietta fu un'autonoma terra privilegiata, certamente appunto in conseguenza di questa origine dei suoi abitanti, v. Weiss 87.

<sup>138</sup>) Privilegio 1450 No. 4: *possint iuxta eorum antiquam consuetudinem... eligere potestatem et rectorem, qui ius dicat*. No. 1: questa competenza giudiziaria arriva, per il civile, fino a 50 libr. tert., per il criminale fino a 12 libr. tert. — Podestà per es. 1469 (Per. IV 115), 1479 Laurentius Pallearius Morchoti potestas (Boll. stor. XI 38), nel 1490 febbraio 26 egli elegge 2 *extimatores* per stimare i miglioramenti al castello (Bellinzona, cart. Lugano 1405-1699), v. anche Racc. III 391 (1591).

<sup>139</sup>) 1450 No. 1: *quod sint separati a subiectione et iurisdictione civitatis Cumarum et vallis Lugani*. Ancora più chiaro nel 1468: *non habeat aliquid commune nec aliquid participare aliquo modo cum dicta valle Lugani nec cum dicta civitate Cumarum respectu aliquorum onerum...* — Morcote non manda perciò nessun rappresentante al consilium generale della comunità vallis Lugani, v. doc. 57 e 64; inoltre Per. IV 148: 1482. Mendrisio, Balerna et similiter Morchò non sono da questa iurisdictione (Lugano).

sizioni e imposte indirette della valle di Lugano<sup>140</sup>), ma anche dai suoi veri e propri dazi e godeva anche della libera importazione di grano dal Milanese<sup>141</sup>). Per quanto concerne il monopolio del sale, il comune sarà stato vincolato all'amministrazione ducale, ma sembra senza sottostare a una quota obbligatoria<sup>142</sup>). Una situazione così favorita economicamente, resa ancor più florida da un mercato settimanale<sup>143</sup>), suscitava naturalmente l'invidia e la gelosia dei vicini. Verso la metà del secolo infatti il comune di Carona, pure privilegiato, cercò di unirsi con Morcote. I due comuni erano però troppo dissimili e poichè gli arroganti signori di Morcote tendevano a centralizzare il potere intieramente nel loro borgo, l'unione venne presto sciolta<sup>144</sup>). Ma Morcote conservò la sua autonomia. Politicamente, a dire il vero, era sempre soggetto agli stessi signori come il Luganese e di conseguenza il loro rappresentante, il capitano aveva competenza sopra il comune in affari politici. Questi tentò una volta di fondare anche una sovranità giudiziaria che egli riteneva necessaria nell'interesse di una ordinata giurisdizione, ma senza successo<sup>145</sup>). Morcote

<sup>140</sup>) Già il testamento di Loterio Rusca del 1419 (v. § 7 n. 1) indicavit . . . pauperibus Christi intratam de Murchote, quod est floreni 100 quolibet anno, debendos per comune et homines de Murchote pro intrata, usque ad annos 4 a die obitus. — 1450 No. 3 : liberazione da tutti i dazi e onera contro 100 flor. annui, dei quali 50 ad Kal. Iulii 50 ad finem Decembris. — No. 2 quo ad sustinenda onera . . . sint liberi prorsus et soluti a civitate Cumarum et a burgo et valle Lugani nec eis nec eorum officialibus subesse debeant. La riserva: *salvis capitulis Cumarum* è senza significato pratico. La gente di Morcote chiese anche l'esenzione completa per il 1447 delle *expensis factis circa fertilitium* e il condono di tutti gli interessi arretrati, addirittura l'esenzione per 10 anni (No. 8, 10, 11). E' poco probabile che tali richieste fossero accolte (*dominus alias dabit responsam*). Invece nel 1462 genn. 18 (Motta) Bernabò de Sancto Severino condonò i 50 flor. pro mea parte census. — Nel 1468 egli nomina espressamente in seguito a questa rinuncia solo 50 flor., ma in alia parte 60 flor. pro onere subsidii, in alia parte 37 1/2 flor. pro honorantia piscium, metà a S. Johannis metà a Natale. 1464/67 e 1478 (v. n. 94) : 160 (libr. tert. 2) risp. 80 libr. imp. census, 96 libr. imp. subsidium, 60 libr. imp. honor piscium. — Capitolo 1513 dei Confederati con Mendrisio No. 21 : Morcote paga annualmente 100 fiorini.

<sup>141</sup>) 1450 No. 5 : immunitas a pedaggio Lugani ecc., No. 6 importazione di cereali.

<sup>142</sup>) 1480 genn. 15 (Bellinzona cart. Lug. 1405-1699), contratto tra dominus Franzinus de Tanzi, caneparo del sale di diverse terre e Giacomo de Sardi di Morcote in nome di Morcote e Vicomorcote : il comune s'impegna a comprare, nel 1480, 150 staria di sale al prezzo di 3 libr. imp. ciascuno.

<sup>143</sup>) 1450 No. 9. Ogni venerdì, cosicchè esso non fa concorrenza a Lugano e Porlezza.

<sup>144</sup>) v. n. 148, 154 sgg.

<sup>145</sup>) Per affari v. specialmente doc. 64. Storia comune v. § 17. Tentativo d'intervento : 1469 genn. 3 (BA 16). Il capitaneo al duca : gente di Morcote gli muove lagnanza perchè il furto compiuto durante la Messa di Natale delle imbreviature di un notaro — ciò che rendeva naturalmente incerte le condizioni giuridiche — era rimasto impunito; ne hanno da chi ricorrere perchè scia facta caza di ritrovare li malfactori, attento che essi da Morcho non hanno officiale, si non tra essi idyoti se ellezeno de tempo in tempo uno de loro, quali ne pono ne vagliono per ministrare

era talmente isolato dalla valle di Lugano che nel 1513, al tempo della occupazione da parte dei Confederati — quando gli riconfermarono i privilegi — dapprima non venne neppure unito al baliaggio di Lugano ma a quello di Mendrisio <sup>146</sup>).

Pure molto antichi sembrano, almeno in parte, i privilegi del comune di Carona-Ciona. Anche Carona come Morcote, non contribuì mai alla manutenzione delle strade statali di Como e pare che sia stato esonerato anche da alcuni tributi. Il più antico privilegio, anch'esso del periodo della conquista da parte di Filippo Maria, si limita a un beneficio platonico mediante la concessione di stemma e sigillo. Ma un documento del 29 marzo 1458, che precisa i privilegi, parla di essi come se esistessero da lunga data <sup>147</sup>). L'elencazione era divenuta necessaria perchè l'8 marzo dello stesso anno era avvenuta l'unione tra Carona e Morcote con l'evidente intenzione da parte di Carona di partecipare alle maggiori esenzioni di Morcote. A ciò si opposero non soltanto la valle Lugano ma anche i signori, i Sanseverino, i quali pure ci avrebbero rimesso delle entrate <sup>148</sup>). Così gli antichi diritti vennero fissati e confermati: oltre alla già nominata esenzione dalla manutenzione stradale, ve n'era un'altra da imposte indirette concernente i dazi del pane, della carne e del

*iustitia; si che per descharge mio ne do aviso a Vostra illustrissima Signoria ricordando che seria bene se pur li vole tenere separati de questa iurisdictione, almancho li stringesse a tenere uno officiale forestere deputato per Vostra Excellentia che in criminale maxime havesse ardire de punire li malfactori, cassa che non se po fare da se stesso, che se guardano de offenderse l'uno l'altro, circha al malefficio predicto ordini mo Vostra Illustrissima Signoria como li pare et piace.*

<sup>146</sup>) Morcote è trattato unitamente a Mendrisio nei capitoli dei Confederati con Mendrisio del 1513 giugno 24 e non in quelli con Lugano del 1513 maggio 10 (v. § 17 n. 84). Conferme di privilegi 1513, 1522, 1542, 1543, 1555, 1556, 1596 (tutte menzionate nell'ultima nominata, Perg. arch. comunale Morcote).

<sup>147</sup>) Strade v. n. 132. — Stemmi v. n. 8. — 1458 marzo 29 (Carona parr. copia su carta del 1728). Bernabò ed Ugone di Sanseverino... della valle die Lugano patroni e signori; per l'unione tra il comune di Morcote da una parte et il comune di Carona et Giona per l'altra parte fatta, e per nostre lettere patenti di nostra propria mano sottoscritte e date in Lugano alli otto di marzo 1458 confermate, ricercano a noi... comune di Carona e Giona... qualmente vogliono... farli perseverare essenti da qualsivoglia aggravii. Contenuto v. n. 132, 149, 150, 151, 159. Il fatto che qui le esenzioni sono qualificate come antiche non significa tuttavia un gran che, considerando che l'espressione « tempo antiquo » è usato nel 1464 per riferirsi al 1458 v. n. 156.

<sup>148</sup>) 1458 marzo 8 (Motta Reg.). Concessioni di Bernabò ed Ugo di Sanseverino. Morcote, Vicomorcote, Carona, Ciona domandano e presentano i capitoli: 1 v. n. 155. — Nel No. 2 vien presentato il seguente un po' enigmatico capitolo: se Carona e Ciona sono privilegiate. Morcote e Vicomorcote vogliono partecipare et comunicare... sue intrate dignitate et honori, spexa, censo, subsidio et sale etc. I Sanseverino però non sono d'accordo. — Motta legge, a dir vero, che Carona è esente solamente da lo salario delli officiali de Lugano, et de le imbotade et subsidio; si deve invece leggere: che Carona non è esente da questi oneri, cfr. n. 154. — Decisioni sulla maniera dell'estimo, la riscossione delle taglie e riserva dei confini, dei debiti speciali, ecc.

vino<sup>149</sup>) e una parziale del dazio d'entrata per i grani, poichè era concessa annualmente l'entrata in franchigia di 60 *moggia*<sup>150</sup>).

Le rimanenti imposizioni non dovevano superare i limiti precedenti<sup>151</sup>). Da ciò a Carona derivarono ulteriori privilegi. Dato l'incostanza del regime sussisteva sempre il pericolo che privilegi, una volta acquisiti, venissero interpretati in maniera più estesa che non fossero originariamente. Per questa ragione la valle si difese energicamente e nel 1462, fece inserire nella capitolazione coi Sanseverino garanzie per rintuzzare appunto le sempre crescenti pretese di Carona<sup>152</sup>). Quelle infatti impedirono che, quando nel 1467 Carona venne esentata dall'imposta dei *subsidia*, quella cadesse a carico del restante Luganese. La somma corrispettiva venne dedotta dall'imposta globale dovuta dalla comunità<sup>153</sup>). Tale esenzione fiscale può essere stata concessa a Carona come risarcimento parziale per la desiderata ma non raggiunta eguaglianza e unione con Morcote. Si era prevista, l'8 marzo 1458, anche una fusione dell'organizzazione giudiziaria, con la quale Morcote tentò di ottenere maggiori poteri per il suo podestà. Ma i Sanseverino decisero che l'ufficio podestarile comune fosse retto da 6 uomini, due dei quali eletti da Carona e quattro da Morcote<sup>154</sup>). Morcote rimase certamente delusa e Carona non ebbe più interesse all'unione non essendo riuscito ad ottenere la

<sup>149</sup>) 1458 marzo 29 No. 5: che essi die Carona et Giona possino e vogliano vendere pane, vino e carne nel loro comune e lochi e territorii a loro beneplacito, senza alcun pagamento di datio di pane, vino e carne e senza veruna contradictione d'alcuni de datarii; No. 1: che siano essenti dal datio de sacchi della nostra valle di Lugano, e che possino macinare qualsivoglia loro biade in qualunque loco e molendino, tanto nel burgo quanto in detta valle. Cfr. n. 108-110; v. anche doc. 62.

<sup>150</sup>) l. c. No. 6 Carona vuole condurre e far condurre biada qualunque a suo beneplacito dalle parti di là del lago a predetti luoghi... senza veruno pagamento de datii de biada e traverso di biada... vien concessa la libera importazione di 60 moggia di biada, cioè 20 di formento, 20 di segale, 20 di miglio.

<sup>151</sup>) l. c. No. 2... l'altri datii della comunità valle di Lugano contra li predetti di Carona et Giona non si muovi veruna cosa oltre il solito.

<sup>152</sup>) vedi doc. 63 II No. 1: assicurazione che, rinnovando le stime, Carona potrà essere stimata di più. Ciò per garanzia contro pretese basate sul privilegio del 1458 marzo 29 No. 2 (v. n. 151). Ciononostante forse Carona finì per prevalere. Un abbozzo senza data di una sentenza (Carona parr., carte): Commissarius... pro tribunali sedente in camera officii provisionis comunis Mediolani absoluti comune de Carona... ab omni et toto eo quod comunitas vallis Lugani... peterunt occaxione extimi et sallis dieterum comunis et hominum et ab refactione extimorum et sallis comunytatis vallis Lugani proxime futura fienda retro et aditi dietis comuni et hominibus de Carona in refactione proxime preterita... Restava ancora, per es. l'obbligo del carreggiamento, v. § 9 n. 69 (1489), dal quale i Confederati dispensarono nel 1513 in cambio di 3 soldati da fornire per spedizioni militari (Pometta II 103).

<sup>153</sup>) 1467 luglio 21 (Motta): i magistri intratarum esentano Carona della sua porzione del censo che pagava la comunità di Lugano alla camera ducale. — Da allora in poi diffalco v. n. 96.

<sup>154</sup>) 1458 marzo 8 No. 1: Morcote esige che Carona e Giona siano tenuti andare a rasono in Murcò, e siano supposti alla podestaria de Murcò in iurisdictione... et

totali esenzione dei tributi. E' vero che il patto d'unione venne ancora confermato da Francesco Sforza nel 1464<sup>155</sup>), ma nei prossimi anni — e come il testo prevedeva sempre possibile — deve essere stato annullato, poiché gli statuti emanati da Carona nel 1470 non accennano minimamente a tale unione. I due consoli giudicano del tutto indipendenti, però fino alla stessa somma come il podestà di Morcote cioè fino a 50 libbre terzole<sup>156</sup>), ma soltanto in materia civile. In seguito Carona rimase sempre giurisdizionalmente soggetta al *capitaneus* di Lugano e in genere espressamente a quella valle<sup>157</sup>). Ma anche durante l'occupazione svizzera il comune conservò i privilegi<sup>158</sup>). Divergenze di varia natura vennero causate da una disposizione che non abbiamo ancora menzionato: le esenzioni fiscali non valevano solo per il territorio di Carona ma anche per tutti i membri di questo comune e i loro possedimenti al di fuori dello stesso, in tutto il Luganese<sup>159</sup>). Carona aveva questo privilegio in comune con Sonvico, dove esso ebbe effetti ancora maggiori.

che quelli de Carona e Giona non habiano iurisdictione, oppure solo fino 5 libr. de mezani. I Sanseverino ordinano: che per dicti comune di Murcò e Vicomurcò, Carona e Giona siano ellecti 6 homini quali exercirano lo officio de la podestaria. Carona abbia iurisdictione tanto fra loro de Carona quanto a quelli di Murcò e Vicomurcò fin ala suma de libr. 5 de mezani, et fra loro de Carona et altre persone fin a libr. 10.

<sup>155</sup>) 1464 novembre 27 (Carona parr., quaderno « copia de lui instrumenti ottenuti del duca di Milano »): havendosi al tempo antiquo le terre de Carona e Giona della valle di Lugano fatto unione con Marco e Vicemarco (!) qual unione l'anno 1458 per Barnabò et Hugo de Sancto Severino al hora signori de questo paeso e stata confirmata. da poi quelli de Carona e Giona hano richiesto dalli signori de Sanseverino alchuni privilegii e quelli anchora ottenuti. dapoì l'anno 1464 sono comparso quelli de Carona e Giona avante allo illustrissimo degna memoria dil Francisco Sforza duca di Milano... predicto duca al ultimo si e declarato e al hora il privilegio confermato come di sotto: considerando noi che la predicta unione non preindica, non solamente alle nostre intrate, ne anchora alli predicti de Sancto Severino, ne alli homini della valle de Lugano, essendo lhor relevati della parte delle graveze concernemente lo cumune de Carona e Giona... laudemo e corroboremo la predetta unione... (Pare che si tratti di una rinnovata conferma da parte di Galeazzo Maria, poichè l'esenzione del 21 luglio 1467 sembra menzionata).

<sup>156</sup>) Stat. Carona 27. — 1513: aumento da 5 a 10 (scudi?) come Ponte Capriasca (Pometta II 103). — 1591: 12 scudi (Racc. III 412 seg.) Weiss 88: 10 ducati = 100-180 libr.

<sup>157</sup>) Negli statuti espressamente, v. n. 19 e stat. 27. — V. inoltre doc. 52, 57, 62, 63 II No. 1, 64.

<sup>158</sup>) 1477 febr. 10 (BA 247) Bona e Giovan Galeazzo Maria Sforza confermano: 1. una conferma del 1467 febr. 15 fatta da Bianca Maria e Galeazzo Maria Sforza, i quali da parte loro confermavano: a) l'unione del 1458 marzo 8, rinnovata nel 1464 da Francesco Sforza e b) il privilegio del 1458 marzo 29; 2. la conferma degli statuti del 1471 aprile 23 fatte da Galeazzo Maria. — L'approvazione degli statuti del 1471 in pergamena originale con sigillo nell'arch. parr. Carona; statuti esaminati dai consiliarii nostri iustitie... reservato tamen nobis arbitrio dictis statutis addendi et minuendi, atque illa corrigendi et emendandi, necnon et interpretandi quemadmodum nobis melius videbitur. — Conferma degli statuti da parte dei Confederati 1608 (Pometta II 103). — 1513 maggio 10 capitolo con Lugano No. 6 conferma generale dei privilegi v. § 17 n. 84 e § 16 n. 156.

<sup>159</sup>) 1458 marzo 29 No. 3, supplica: che non possino ne per le loro possessioni che